

045 Comunicazione e pubblicazione del decreto di concessione dei termini - Dlgs 14/2019 (Art. 166 (Pubblicità del decreto) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Art. 45 Comunicazione e pubblicazione del decreto di concessione dei termini - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 (Art. 166 (Pubblicità del decreto) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Art. 45 Comunicazione e pubblicazione del decreto di concessione dei termini

1. Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, il decreto di concessione dei termini per l'accesso al concordato preventivo o per il deposito degli accordi di ristrutturazione di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), è comunicato al debitore, al pubblico ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale.

2. Nello stesso termine il decreto è trasmesso per estratto a cura del cancelliere all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.

L'estratto contiene il nome del debitore, il nome dell'eventuale commissario, il dispositivo e la data del deposito. L'iscrizione è effettuata presso l'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta.

----- precedente normativa di riferimento

Art. 166 (Pubblicità del decreto) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Il decreto è pubblicato, a cura del cancelliere, a norma dell'articolo 17.

Il tribunale può, inoltre, disporre la pubblicazione in uno o più giornali, da esso indicati.

Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, si applica la disposizione dell'articolo 88, secondo comma.

Documenti collegati:

[045 Comunicazione e pubblicazione del decreto di concessione dei termini - Dlgs 14/2019 \(Art. 166 \(Pubblicità del decreto\) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267\)](#)

Art. 45 Comunicazione e pubblicazione del decreto di concessione dei termini - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 (Art. 166 (Pubblicità del decreto) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267) Articolo vigente |red Come

**045 Comunicazione e pubblicazione del decreto di concessione dei termini - Dlgs 14/2019
(Art. 166 (Pubblicità del decreto) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)**

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello